

L.R. 16-4-2003 n. 4

Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003.

Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 17 aprile 2003, n. 17.

Art. 63

Concessione benefici *legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32*

1. Gli aiuti ed i benefici previsti dagli *articoli 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 e 59 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32* e dell'*articolo 1 della legge regionale 30 ottobre 2002, n. 16*, per progetti e programmi di investimento di importo non superiore a 200 migliaia di euro, sono concessi secondo le disposizioni sulla procedura automatica stabilite dall'*articolo 186 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32*. Per progetti e programmi di investimento di importo superiore si applicano le disposizioni dell'*articolo 187 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32* sulla procedura valutativa.